



DECRETO N. 347 DEL 23/07/2026

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ex art. 59, co. 3 del D.Lgs. 36/2023 per la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) per le sedi centrali della Giunta regionale della Regione del Veneto, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. (CIG BBE569B92A). Mero ritiro del decreto del Direttore della Direzione Organizzazione e Personale n. 303 del 25/6/2026, sprovvisto di efficacia esecutiva.

Note per la trasparenza:

Con il presente atto, si provvede, attraverso trattativa diretta (TD) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, all'affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI), conformi alle normative vigenti, per i lavoratori delle Sedi Centrali della Giunta regionale della Regione del Veneto, mediante Accordo Quadro "completo" con un solo Operatore economico, ai sensi dell'art. 59, co. 3, del D.Lgs. 36/2023, nonché alla regolare prenotazione di spesa, ai sensi dell'art. 56, del D.Lgs. 118/2011, per la copertura finanziaria delle obbligazioni passive giuridicamente vincolanti che sorgeranno tramite i singoli affidamenti esecutivi del predetto Accordo, a favore della Società SALANI s.r.l., con Sede legale in Via Bottenigo n. 147/q, 30175 Venezia (VE) e Partita IVA e codice fiscale n. 03200490278. Contestualmente si provvede al mero ritiro del decreto del Direttore della Direzione Organizzazione e Personale n. 303 del 25/6/2026, avente il medesimo oggetto e rimasto privo di efficacia giuridicamente vincolante, stante la mancata apposizione del visto di regolarità contabile da parte della Direzione Bilancio e Ragioneria.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, RDO n. 6333034 pubblicata in data 22/05/2026;
- condizioni particolari di affidamento;
- verifiche sul possesso dei requisiti;
- Decreto del Direttore della Direzione Organizzazione e Personale n. 303 del 25/06/2026;
- nota prot. n. 0416576 del 13/07/2026 della Direzione Bilancio e Ragioneria.

IL DIRETTORE DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

- VISTO il DPGR 103/2024 che individua il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale quale datore di lavoro per il personale in servizio nelle sedi collocate nel territorio comunale del Comune di Venezia ad esclusione del personale in servizio presso le sedi della Unità Organizzativa Genio Civile di Venezia e per il personale in servizio presso la sede dell'Ispettorato di Porto di Rovigo;
- VISTO l'art. 18, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., a mente del quale *"il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono [...] fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente"*;

- TENUTO CONTO che, all'ultima riunione periodica ex art. 35 del D.Lgs. 81/2008, svoltasi in data 30/04/2026, è stato affrontato il tema della *“valutazione dei criteri di scelta, delle caratteristiche tecniche e dell'efficacia dei dispositivi di protezione individuale (DPI) in uso”* e che a tal proposito sono stati sentiti, sia il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), sia il Medico competente, entrambi presenti alla predetta riunione;
- TENUTO CONTO che l'Amministrazione, sulla base della stima e ricognizione dei fabbisogni svolta dal RSPP e da quest'ultimo trasmessa, con messaggio di posta elettronica del 22/05/2026, alla mail istituzionale della Segreteria della Direzione Organizzazione e Personale, ha necessità di programmare, in un arco di tempo almeno triennale, ripetuti acquisti di diverse tipologie standardizzate di dispositivi di protezione individuale (DPI), per i lavoratori delle Sedi Centrali della Giunta regionale della Regione del Veneto, nei termini di cui alle condizioni contenute nell'**Allegato A** al presente decreto;
- TENUTO CONTO che, non essendo possibile predeterminare con certezza l'*an*, il *quantum* e il *quando* dei predetti acquisti, anche in un'ottica di razionalizzazione della spesa, la sopra descritta esigenza programmatica può essere soddisfatta attraverso il ricorso allo strumento contrattuale dell'Accordo Quadro, definito, ai sensi dell'art. 2, lett. n), dell'Allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023, come un *“accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste”*;
- TENUTO CONTO che, anche sulla base del Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 5 giugno 2024, *“nessuna attuale disposizione del codice sembra vietare il possibile ricorso all'affidamento diretto di un accordo quadro, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) [...] e sempre che non ricorra un interesse transfrontaliero certo”*;
- VISTO l'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, secondo cui le stazioni appaltanti sono tenute a procedere tramite *“affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;
- VISTO l'Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023, che definisce, all'art. 3, co. 1, lett. d), l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;
- VISTA la DGR 671/2024 *“Indirizzi operativi per la gestione delle procedure semplificate di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto la soglia di rilevanza europea per le esigenze della Regione del Veneto. Artt. 45 - 55 e Allegati II.1 e II. 2 al Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36”*, come modificata dalla DGR 15/2026 e il cui allegato A, nella parte II, stabilisce che *“il Rup individua l'Operatore Economico con il quale procedere all'affidamento con libertà di forme, senza obbligo di dover consultare più Operatori Economici”*;
- TENUTO CONTO che, secondo quanto previsto dall'art. 14, co. 4, del D.Lgs. 36/2023, il valore massimo stimato dell'affidamento in oggetto risulta essere pari ad euro 114.700,50 (centoquattordicimilasettecento/50) oneri fiscali esclusi;
- TENUTO CONTO che è da escludere che possa sussistere la circostanza di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023, poiché trattasi di una fornitura la cui consegna dovrà avvenire presso le Sedi centrali della Giunta regionale della Regione del Veneto;

- DATO ATTO che per l'aggiudicazione dell'accordo quadro in oggetto è possibile, quindi, valersi della procedura dell'affidamento diretto, come stabilita ai sensi del sopra citato art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e dal richiamato art. 3, co. 1, lett. d) dell'Allegato I.1 al medesimo decreto;
- DATO ATTO che, a seguito di esame degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori regionali disponibili, non sono state rilevate convenzioni attive per il soddisfacimento delle proprie esigenze, l'Amministrazione procederà direttamente e autonomamente all'acquisto del servizio di formazione in oggetto, mediante l'uso degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip Spa, tra cui la piattaforma telematica MePA;
- TENUTO CONTO che tra le varie modalità d'acquisto di beni/servizi su piattaforma MePA è prevista anche la procedura negoziata con un solo operatore economico (cd. trattativa diretta), che si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, che può essere avviata da un'offerta a catalogo, da un oggetto generico di fornitura (metaprodotto) presente nella vetrina della specifica iniziativa merceologica o da una particolare categoria merceologica e che viene indirizzata ad un unico fornitore e risponde così alla fattispecie normativa di cui all'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 (affidamento diretto);
- CONSIDERATO che per gli acquisti sotto soglia nel MePA è attualmente attiva nel bando "*Beni*" una categoria denominata "*Attrezzature, indumenti e DPI*" all'interno della quale sono presenti le tipologie di beni necessarie al soddisfacimento delle esigenze dell'Amministrazione regionale;
- VISTA la citata DGR 671/2024, nella Parte IV, laddove è prevista l'istituzione dell'"*Elenco regionale degli Operatori Economici*", che "*può essere utilizzato per le procedure affidate ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023, nel rispetto delle soglie di importo in esso previste*";
- VISTO il Decreto 10315/2024 del Direttore della Direzione Acquisti, AA.GG. e SOS Affidamento Servizi e Forniture "*Decreto di istituzione dell'Elenco di Operatori economici, che si propongono quali fornitori di beni e/o prestatori di servizi, esecutori di lavori o di incarichi professionali, ai sensi dell'art. 50 e Allegato II.1, del D.lgs. 36/2023, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 18 giugno 2024 avente ad oggetto "Indirizzi operativi per la gestione delle procedure semplificate di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto la soglia di rilevanza europea per le esigenze della Regione del Veneto. Artt. 45 - 55 e Allegati II.1 e II. 2 al Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36"*", che, in attuazione della DGR 671/2024, ha istituito l'Elenco regionale di Operatori Economici;
- TENUTO CONTO che all'interno del predetto Elenco, nel bando "*Forniture-Servizi*", nella categoria "*Forniture-Indumenti ed accessori protettivi (DPI)*", è presente la società SALANI s.r.l., con Sede legale in Via Bottenigo 147/Q, 30175 Venezia (VE) e Partita IVA 03200490278, operatore economico individuato dal RSPP, con messaggio di posta elettronica del 18/05/2026, inviato alla mail istituzione della Segreteria della Direzione Organizzazione e Personale, come soggetto "*in possesso di adeguati requisiti di esperienza e affidabilità per poter procedere mediante trattativa diretta*" all'affidamento di quanto in oggetto;
- TENUTO CONTO che il predetto operatore economico risulta, altresì, iscritto al bando "*Beni*" categoria "*Attrezzature, indumenti e DPI*" del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA), proponendo, quindi, fra i prodotti presenti nel proprio catalogo, tipologie di beni aventi le caratteristiche necessarie per l'esecuzione della fornitura oggetto dell'affidamento e che lo stesso operatore economico è in possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnico-professionali richiesti, compresi quelli che si riferiscono alla presenza di documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;

- TENUTO CONTO che, in ossequio al principio di rotazione degli affidamenti, di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023, la predetta società non risulta essere contraente uscente di precedente affidamento avente ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico e/o nella fascia d'importo di cui al presente atto;
- DATO ATTO che con il predetto operatore economico è stata avviata in data 22/05/2026 la trattativa diretta su MePA tramite RDO n. 6333034 per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, di un accordo quadro ex art. 59, co. 3 del D.Lgs. 36/2023, per la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) per le sedi centrali della Giunta regionale della Regione del Veneto, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. per un periodo temporale di 36 mesi e per un valore a base d'asta pari ad euro 48.465,00 (quarantottomilaquattrocentosessantacinque/00) oneri fiscali esclusi;
- DATO ATTO che entro la data fissata per la formulazione dell'offerta, 31/05/2026, la Società interpellata ha presentato la propria proposta, corredata del dettaglio dei prezzi unitari per ogni singolo prodotto richiesto, per un importo complessivo pari ad euro 43.650,00 (quarantatremilaseicentocinquanta/00), oneri fiscali esclusi (**Allegato B**);
- CONSIDERATO che detto importo, oneri fiscali esclusi e con costi per la sicurezza pari a zero, oltre a considerarsi congruo, è in linea con i prezzi di mercato e che, pertanto, la fornitura in oggetto, nei termini di cui alle condizioni contenute nell'**Allegato A** al presente decreto, può essere affidata al predetto operatore economico;
- CONSIDERATO, quindi, che l'offerta della società SALANI s.r.l., con Sede legale in Via Bottenigo 147/Q, 30175 Venezia (VE) e Partita IVA 03200490278, è pienamente rispondente alle esigenze espresse dall'Amministrazione regionale, sia sul piano tecnico che economico;
- VISTO l'art. 17, co. 5 del D.Lgs. 36/2023, secondo cui *“l'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace”*;
- VISTO il combinato disposto di cui agli artt. 24, co. 1, 48, co. 4, 52, co. 1 e 99 del D.Lgs. 36/2023, secondo cui, per la procedura in oggetto, la stazione appaltante è tenuta a verificare il possesso dei requisiti di partecipazione, nonché l'assenza di cause di esclusione attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui al citato art. 24, oltre alla consultazione degli altri documenti allegati da quest'ultimo, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art. 50-ter del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al D.Lgs. 82/2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni;
- VISTA la DGR 671/2024 e ss.mm.ii., il cui allegato A, nella parte II, stabilisce che *“negli affidamenti diretti di servizi e forniture di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 e inferiore a Euro 140.000,00, il possesso dei requisiti di ordine generale, delle pregresse esperienze analoghe, nonché dei requisiti di ordine speciale qualora richiesti, dovranno essere attestati mediante la compilazione del D.G.U.E., ALLEGATO A DGR n. 671 del 18 giugno 2024 pag. 12 di 28 di cui all'art. 91, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023 e verificati attraverso il fascicolo virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)”*;
- DATO ATTO che l'operatore economico ha dichiarato, ai sensi di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, nonché l'assenza di cause di esclusione, attestati mediante la compilazione del D.G.U.E., agli atti istruttori del procedimento di cui trattasi;
- TENUTO CONTO che la stazione appaltante ha provveduto, nei modi previsti e come da documentazione agli atti istruttori, con le necessarie verifiche, dalle quali risulta l'assenza di motivi di esclusione e/o comunque ostativi all'affidamento del servizio;

- RITENUTO, pertanto, che la società SALANI s.r.l., con Sede legale in Via Bottenigo 147/Q, 30175 Venezia (VE) e Partita IVA 03200490278, sia in possesso dei requisiti richiesti e che la proposta dalla stessa formulata sia legittima e conforme all'interesse pubblico;
- VISTO il co. 1, dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023, secondo cui nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, co. 1, lett. b), come quella oggetto del presente provvedimento, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 106;
- DATO ATTO che la negoziazione sul MePA (RDO n. 6333034 avviata in data 22/05/2026) ex art. 50 co. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, si è perfezionata a favore dell'operatore economico SALANI s.r.l., con Sede legale in Via Bottenigo 147/Q, 30175 Venezia (VE) e Partita IVA 03200490278;
- DATO ATTO che, oltre che per ragioni di economicità amministrativa, ai sensi dell'art. 53, co. 4 del D.Lgs. 36/2023, non si rinviene l'esigenza di chiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, stante il fatto che la prestazione sarà pagata in via posticipata solo a fronte della effettiva fornitura dei beni richiesti e di verifica, da parte della stazione appaltante, dell'esatto adempimento di tutte le prestazioni contrattuali pattuite;
- TENUTO CONTO che, poiché quanto affidato riguarda prestazioni di forniture a esecuzione immediata o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, ai sensi dell'art. 33 dell'allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, non trova applicazione la previsione di cui all'art. 125, co. 1 del medesimo D.Lgs. 36/2023;
- VISTO l'art. 18, co. 1 del D.Lgs. 36/2023, che disciplina le modalità secondo cui, a pena di nullità, deve essere stipulato il contratto con l'affidatario, stabilendo, in particolare, *“in caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato”*;
- TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto previsto all'art. 54 delle vigenti Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.A. (Versione 1.2 – Ottobre 2025), la Stazione Appaltante può stipulare il contratto con l'Operatore Economico attraverso il Sistema, manifestando la volontà di accettare l'offerta mediante la sottoscrizione con firma digitale del documento di accettazione generato dal Sistema stesso e procedendo con la sua trasmissione all'Operatore Economico sempre attraverso la medesima piattaforma negoziale;
- TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55, co. 2 del D.Lgs. 36/2023, *“i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea”*;
- DATO ATTO che in data 25/06/2026 la Stazione appaltante ha provveduto a stipulare il contratto in oggetto, nei modi dettagliati ai punti che precedono, con la società SALANI s.r.l., con Sede legale in Via Bottenigo 147/Q, 30175 Venezia (VE) e Partita IVA 03200490278 (**Allegato C**);
- TENUTO CONTO che il predetto contratto ha ad oggetto un accordo quadro, qualificabile alla stregua di un *“contratto normativo”*, dal quale non discendono direttamente obbligazioni vincolanti, ma solamente la predeterminazione di regole, condizioni e contenuti di uno o più contratti futuri, senza però che la stazione appaltante sia obbligata a stipularli, così come ben specificato all'art. 2 delle condizioni di cui all'**Allegato A** al presente decreto, a mente del quale *“durante la vigenza dell'Accordo Quadro, l'Amministrazione procederà all'emissione di specifici ordinativi di fornitura, in base alle effettive esigenze, senza obbligo di raggiungimento di quantitativi minimi o massimi predefiniti (fermo restando il valore massimo stimato del contratto) e senza alcun vincolo di esclusività nel richiedere la fornitura, restando libera di non emettere ordinativi qualora non ne sussista la necessità, oppure di approvvigionarsi presso diversi operatori economici, in virtù di specifici contratti, senza che l'Aggiudicatario del presente accordo possa vantare pretese o indennizzi di sorta”*;

- TENUTO CONTO della disposizione di prenotazione di spesa n. 25 del 28/05/2026;
- VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Organizzazione e Personale n. 303 del 25/06/2026 con il quale era stato deciso *“di affidare all’operatore economico SALANI s.r.l., con Sede legale in Via Bottenigo 147/Q, 30175 Venezia (VE) e Partita IVA 03200490278, l’accordo quadro ex art. 59, co. 3 del D.Lgs. 36/2023, per la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) per le sedi centrali della Giunta regionale della Regione del Veneto, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., alle condizioni contenute nell’Allegato A [...] e sulla base dei prezzi unitari, per ogni singolo prodotto richiesto, dettagliati nell’offerta economica di cui all’Allegato B [...] al prezzo complessivo di euro 43.650,00 (quarantatremilaseicentocinquanta/00), oneri fiscali esclusi”, “di individuare nella società SALANI s.r.l., con Sede legale in Via Bottenigo 147/Q, 30175 Venezia (VE) e Partita IVA 03200490278, il beneficiario delle prenotazioni di spesa di cui alla disposizione n. 25 del 28/05/2026, secondo le specifiche e l’esigibilità contenute nell’Allegato D contabile”, nonché “di disporre una ulteriore prenotazione di spesa per l’anno 2029 a favore della società SALANI s.r.l., con Sede legale in Via Bottenigo 147/Q, 30175 Venezia (VE) e Partita IVA 03200490278, l’importo complessivo di euro 8.875,50 (ottomilaottocentosettantacinque/50) con oneri fiscali inclusi, nei casi in cui dovuti, sul Bilancio regionale, imputando la somma sul capitolo di spesa n. 100484, denominato “Spese per la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008)”, secondo le specifiche e l’esigibilità contenute nel predetto Allegato D contabile”;*
- TENUTO CONTO del mancato perfezionamento del predetto decreto, quindi della carenza di un requisito per il dispiegamento della sua efficacia, stante la mancata apposizione del visto di regolarità contabile da parte della struttura competente a ciò preposta, sulla base delle osservazioni a tal riguardo pervenute dalla stessa con nota prot. n. 0416576 del 13/07/2026;
- TENUTO CONTO che continua a permanere la necessità da parte dell’Amministrazione di programmare, in un arco di tempo almeno triennale, ripetuti acquisti di diverse tipologie standardizzate di dispositivi di protezione individuale (DPI), per i lavoratori delle Sedi Centrali della Giunta regionale della Regione del Veneto, nei termini di cui alle condizioni contenute nell’**Allegato A** al presente decreto;
- TENUTO CONTO che continua a permanere l’interesse da parte dell’Amministrazione ad individuare l’operatore economico SALANI s.r.l., con Sede legale in Via Bottenigo 147/Q, 30175 Venezia (VE) e Partita IVA 03200490278, quale controparte dell’Accordo quadro di cui al predetto contratto sottoscritto in data 25/06/2026, nei modi dettagliati ai punti che precedono, (**Allegato C**), all’esito della già sopra richiamata procedura negoziata sul MePA (RDO n. 6333034 avviata in data 22/05/2026) ex art. 50 co. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023;
- RITENUTO, pertanto, alla luce delle predette ragioni e delle osservazioni pervenute dalla struttura competente al rilascio del visto di regolarità contabile, di provvedere al mero ritiro del precedente Decreto n. 303 del 25/06/2026, che a tutti gli effetti rimane comunque privo di efficacia, nonché di procedere all’emanazione di un nuovo provvedimento che tenga conto di quanto indicato dalla predetta struttura a mezzo della di cui sopra nota prot. n. 0416576 del 13/07/2026 e che confermi l’affidamento all’operatore economico SALANI s.r.l., con Sede legale in Via Bottenigo 147/Q, 30175 Venezia (VE) e Partita IVA 03200490278, dell’accordo quadro ex art. 59, co. 3 del D.Lgs. 36/2023, per la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) per le sedi centrali della Giunta regionale della Regione del Veneto, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., alle condizioni contenute nell’**Allegato A** al presente decreto e sulla base dei prezzi unitari, per ogni singolo prodotto richiesto, dettagliati nell’offerta economica di cui all’**Allegato B** al presente decreto, al prezzo complessivo di euro 43.650,00 (quarantatremilaseicentocinquanta/00), oneri fiscali esclusi;
- DATO ATTO che il contratto relativo all’accordo quadro in oggetto risulta regolarmente stipulato in data 25/06/2026 tra la Stazione appaltante e la società SALANI s.r.l., con Sede legale in Via Bottenigo 147/Q, 30175 Venezia (VE) e Partita IVA 03200490278 (**Allegato C**);

- **TENUTO CONTO** che, come già riportato in precedenza, il predetto contratto ha ad oggetto un accordo quadro, qualificabile alla stregua di un “*contratto normativo*”, dal quale non discendono direttamente obbligazioni vincolanti, ma solamente la predeterminazione di regole, condizioni e contenuti di uno o più contratti futuri, senza però che la stazione appaltante sia obbligata a stipularli, così come ben specificato all’art. 2 delle condizioni di cui all’**Allegato A** al presente decreto, a mente del quale “*durante la vigenza dell'Accordo Quadro, l'Amministrazione procederà all'emissione di specifici ordinativi di fornitura, in base alle effettive esigenze, senza obbligo di raggiungimento di quantitativi minimi o massimi predefiniti (fermo restando il valore massimo stimato del contratto) e senza alcun vincolo di esclusività nel richiedere la fornitura, restando libera di non emettere ordinativi qualora non ne sussista la necessità, oppure di approvvigionarsi presso diversi operatori economici, in virtù di specifici contratti, senza che l'Aggiudicatario del presente accordo possa vantare pretese o indennizzi di sorta*”;
- **DATO ATTO** che i beni elencati nell’accordo quadro in oggetto sono assoggettati all’imposta di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nella misura dell’aliquota ordinaria, pari al 22%;
- **RITENUTO** che, per le ragioni di cui ai punti che precedono, vi sia la necessità di modificare la prenotazione di spesa di cui alla disposizione n. 25 del 28/05/2026, sia per quanto attiene l’importo economico complessivo, da ridurre in considerazione del ribasso applicato al prezzo a base d'asta dalla società affidataria in sede proposizione della propria offerta e che quindi risulta essere pari a 53.253,00 (cinquantatremiladuecentocinquantatrè/00), oneri fiscali inclusi, sia per ciò che riguarda il relativo cronoprogramma dei pagamenti, il quale dovrà essere esteso anche all’annualità 2029, stante la durata triennale del contratto di cui sopra, imputando le relative somme sul capitolo di spesa n. 100484, denominato “*Spese per la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008)*” del Bilancio regionale, secondo il seguente schema:

Capitolo	Denominazione	2026	2027	2028	2029	Totale
100484	<i>Spese per la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008)</i>	Euro 8.875,50 (oneri fiscali inclusi nei casi in cui dovuti)	Euro 17.751,00 (oneri fiscali inclusi nei casi in cui dovuti)	Euro 17.751,00 (oneri fiscali inclusi nei casi in cui dovuti)	Euro 8.875,50 (oneri fiscali inclusi nei casi in cui dovuti)	Euro 53.253,00 (oneri fiscali inclusi nei casi in cui dovuti)

- **RITENUTO**, pertanto, di rimodulare le prenotazioni di spesa sul capitolo 100484, denominato “*Spese per la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008)*”, del Bilancio di previsione 2026-2028, registrando una minore prenotazione di spesa di euro 3.919,26 a valere sulla prenotazione n. 5886/2026 assunta per l’anno 2026, di euro 4.930,62 a valere sulla prenotazione n. 1216/2027 assunta per l’anno 2027 e di euro 4.930,62 a valere sulla prenotazione n. 444/2028 assunta per l’anno 2028, secondo le specifiche e l’esigibilità contenute nell’**Allegato D contabile** al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- **RITENUTO**, inoltre, di registrare una prenotazione di spesa di euro 8.875,50 per l’anno 2029 sul capitolo 100484, denominato “*Spese per la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008)*” secondo le specifiche e l’esigibilità contenute nell’**Allegato D contabile** al presente atto (del quale costituisce parte integrante e sostanziale);
- **ACCERTATA** la disponibilità dei fondi sul predetto capitolo di spesa negli esercizi sul quale deve essere imputata la somma da prenotare;

- DATO ATTO che, a seguito degli specifici futuri contratti esecutivi discendenti dall'accordo quadro in oggetto, si procederà all'assunzione dei singoli impegni di spesa, tenuto conto della prenotazione disposta con il presente atto, provvedendo, altresì, a comunicare al destinatario della spesa le informazioni di cui all'art. 56, co. 7 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- RITENUTO opportuno individuare quale Responsabile unico del progetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, il decretante Direttore della Direzione Organizzazione e Personale della Giunta regionale, dott. Michele Pelloso, considerata, altresì, l'assenza, che qui si dichiara, di situazioni di conflitto di interessi con riferimento alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii., dell'art. 7 del Codice di comportamento approvato con DGR 1368/2025, nonché della disciplina di cui alla DGR 232/2020;
- VISTO l'art. 17, co. 2 del D.Lgs. 36/2023, in base al quale *“in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”*;
- VISTO il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- VISTO l'art. 4 della L.R. 54/2012 e ss.mm.ii. *“Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”*;
- VISTO il DPGR 103/2024 *“Disposizioni relative all'organizzazione e alla gestione della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro. Individuazione delle figure di “Datore di Lavoro” per le sedi della Giunta regionale in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.”*;
- VISTA la L. 241/1990 e ss.mm.ii. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTO l'art. 11 della L. 3/2003 e ss.mm.ii. *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”*;
- VISTO il D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. *“Codice dei contratti pubblici”*;
- VISTO il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 5 giugno 2024;
- VISTA la DGR 671/2024 *“Indirizzi operativi per la gestione delle procedure semplificate di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto la soglia di rilevanza europea per le esigenze della Regione del Veneto. Artt. 45 - 55 e Allegati II.1 e II. 2 al Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36”*;
- VISTA la DGR 15/2026 *“Modifiche alla DGR n. 671 del 18 giugno 2024 “Indirizzi operativi per la gestione delle procedure semplificate di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto la soglia di rilevanza europea per le esigenze della Regione del Veneto. Artt. 45 - 55 e Allegati II.1 e II. 2 al Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36”*;
- VISTO il Decreto 10315/2024 del Direttore della Direzione Acquisti, AA.GG. e SOS Affidamento Servizi e Forniture *“Decreto di istituzione dell'Elenco di Operatori economici, che si propongono quali fornitori di beni e/o prestatori di servizi, esecutori di lavori o di incarichi professionali, ai sensi dell'art. 50 e Allegato II.1, del D.lgs. 36/2023, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 18 giugno 2024 avente ad oggetto “Indirizzi operativi per la gestione delle procedure semplificate di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto la soglia di rilevanza europea per le esigenze della Regione del Veneto. Artt. 45 - 55 e Allegati II.1 e II. 2 al Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36”*;

- VISTO il D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii. *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;
- VISTA la DGR 1368/2025 *“Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Regione del Veneto. DPR 13 giugno 2023, n. 81 e DGR n. 61 del 27 gennaio 2025*;
- VISTA la DGR 232/2020 *“Linee guida in materia di conflitto di interessi e obbligo di astensione dei dipendenti della Giunta regionale e in materia di attuazione delle previsioni di cui all’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001”*;
- VISTO l’art. 1, co. 450 della L. 296/2006 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”*, così come modificato dal comma 130, dell’art. 1, della L. 145/2018;
- VISTO il D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- VISTO il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;
- VISTO il D.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii. *“Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”*;
- VISTA la L.R. 39/2001 e ss.mm.ii. *“Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”*;
- VISTA la L.R. 4/2026 *“Bilancio di previsione 2026-2028”* e successive variazioni;
- VISTA la DGR 219/2026 *“Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2026-2028. Art. 9, comma 1, L.R. n. 39/2001”* e successive variazioni;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 3/2026 *“Bilancio finanziario gestionale 2026-2028”* e successive variazioni;
- VISTA la DGR 311/2026 *“Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2026-2028”* e successive variazioni;
- VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Organizzazione e Personale n. 303 del 25/06/2026;
- VISTA la nota prot. n. 0416576 del 13/07/2026 della Direzione Bilancio e Ragioneria;

ATTESTATA la avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

D E C R E T A

1. di approvare le premesse e gli allegati ivi citati, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di provvedere al mero ritiro del precedente Decreto del Direttore della Direzione Organizzazione e Personale n. 303 del 25/06/2026, sprovvisto di efficacia esecutiva;
3. di nominare come Responsabile unico del progetto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2023, il decretante Direttore della Direzione Organizzazione e Personale della Giunta regionale, dott. Michele Pellosi;
4. di attestare che è stata perfezionata, su piattaforma MEPA (bando *“Beni”* categoria *“Attrezzature, indumenti e DPF”*), la trattativa diretta su MePA tramite RDO n. 6333034 avviata in data 22/05/2026;

5. di affidare all'operatore economico SALANI s.r.l., con Sede legale in Via Bottenigo 147/Q, 30175 Venezia (VE) e Partita IVA 03200490278, l'accordo quadro ex art. 59, co. 3 del D.Lgs. 36/2023, per la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) per le sedi centrali della Giunta regionale della Regione del Veneto, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., alle condizioni contenute nell'**Allegato A** al presente decreto e sulla base dei prezzi unitari, per ogni singolo prodotto richiesto, dettagliati nell'offerta economica di cui all'**Allegato B** al presente decreto, al prezzo complessivo di euro 43.650,00 (quarantatremilaseicentocinquanta/00), oneri fiscali esclusi;
5. di avvalersi della facoltà di cui all'art. 53, co. 4 del D.Lgs. 36/2023, quindi, di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto;
6. di dare atto che il predetto contratto, avente ad oggetto un accordo quadro, è qualificabile alla stregua di un "contratto normativo", dal quale non discendono direttamente obbligazioni vincolanti, ma solamente la predeterminazione di regole, condizioni e contenuti di uno o più contratti futuri, senza però che la stazione appaltante sia obbligata a stipularli, così come ben specificato all'art. 2 delle condizioni di cui all'**Allegato A** al presente decreto;
7. di dare atto che i beni elencati nell'accordo quadro in oggetto sono assoggettati all'imposta di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nella misura dell'aliquota ordinaria, pari al 22% e che, quindi, l'effettivo importo della spesa da prenotare risulta essere, nel suo complessivo ammontare, pari a 53.253,00 (cinquantatremiladuecentocinquantatrè/00), oneri fiscali inclusi;
8. di modificare la prenotazione di spesa di cui alla disposizione n. 25 del 28/05/2026, imputando le relative somme sul capitolo di spesa n. 100484, denominato "Spese per la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008)" del Bilancio regionale secondo il seguente schema:

Capitolo	Denominazione	2026	2027	2028	2029	Totale
100484	<i>Spese per la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008)</i>	Euro 8.875,50 (oneri fiscali inclusi nei casi in cui dovuti)	Euro 17.751,00 (oneri fiscali inclusi nei casi in cui dovuti)	Euro 17.751,00 (oneri fiscali inclusi nei casi in cui dovuti)	Euro 8.875,50 (oneri fiscali inclusi nei casi in cui dovuti)	Euro 53.253,00 (oneri fiscali inclusi nei casi in cui dovuti)

6. di rimodulare le prenotazioni di spesa sul capitolo 100484, denominato "Spese per la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008)", del Bilancio di previsione 2026-2028, registrando una minore prenotazione di spesa di euro 3.919,26 a valere sulla prenotazione n. 5886/2026 assunta per l'anno 2026, di euro 4.930,62 a valere sulla prenotazione n. 1216/2027 assunta per l'anno 2027 e di euro 4.930,62 a valere sulla prenotazione n. 444/2028 assunta per l'anno 2028, secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'**Allegato D contabile** al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
7. di registrare una prenotazione di spesa di euro 8.875,50 per l'anno 2029 sul capitolo 100484, denominato "Spese per la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008)" secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'**Allegato D contabile** al presente atto (del quale costituisce parte integrante e sostanziale);
8. di dare atto che la spesa per cui si dispone la prenotazione e il relativo programma dei pagamenti sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

9. di dare atto che, a seguito degli specifici futuri contratti esecutivi discendenti dall'accordo quadro in oggetto, si procederà all'assunzione dei singoli impegni di spesa, tenuto conto delle prenotazioni disposte con la disposizione di prenotazione n. 25 del 28/05/2026 e con il presente atto, provvedendo, altresì, a comunicare al destinatario della spesa le informazioni di cui all'art. 56, co. 7 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
10. di dare atto che la spesa di cui si dispone la prenotazione è finalizzata al funzionamento ordinario dell'Ente, pertanto non è soggetta alla associazione di un Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), di cui all'art. 11 della L. 3/2003 e ss.mm.ii.;
11. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
12. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile, al fine del perfezionamento e dell'efficacia;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013 e in ossequio agli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20, 23 e 28 del D.Lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, co. 9, del medesimo decreto, facendo comunque salve le esclusioni ad ogni forma di divulgazione relativamente alle informazioni di cui all'art. 35, co. 4, lett. a) del citato decreto, provvedendo, all'uopo, all'oscuramento delle parti che dovessero ricadere in tale circostanza;
14. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino ufficiale della Regione, omettendo la pubblicazione degli Allegati.

F.to Dott. Michele Pelloso



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023 PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO EX ART. 59 CO. 3 DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) PER LE SEDI CENTRALI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE DEL VENETO, AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI AFFIDAMENTO

Premessa

Il Presidente della Giunta regionale della Regione del Veneto con proprio decreto n. 103/2024 ha individuato nel Direttore della Direzione Organizzazione e Personale il soggetto al quale spettano gli obblighi del Datore di Lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., per le sedi del territorio comunale del Comune di Venezia e il relativo personale in servizio, con esclusione del personale in servizio presso le sedi della struttura del Genio Civile di Venezia, denominata Unità Organizzativa Genio Civile di Venezia, nonché per la sede dell'Ispettorato di Porto di Rovigo (d'ora in poi, anche solo "Sedi centrali").

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 18, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., il Datore di Lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale (DPI), sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente. Ne consegue che il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale, in qualità di Datore di Lavoro, ha la necessità di acquisire la fornitura di DPI in economia da parte di operatori economici specializzati nel settore, in possesso dei requisiti necessari per garantire la fornitura di dispositivi conformi al Regolamento (UE) 2016/425 e alle relative norme armonizzate.

La fornitura dei DPI è essenziale per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori della Giunta regionale della Regione del Veneto nello svolgimento delle proprie attività lavorative, in particolare per il personale tecnico operativo che svolge attività presso cantieri, impianti, strutture esterne e per tutte quelle mansioni che comportano l'esposizione a rischi specifici individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'affidamento avverrà mediante la procedura di cui all'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 (**affidamento diretto**), con valore stimato inferiore a € 140.000,00, attraverso lo strumento contrattuale dell'Accordo Quadro "completo" con un solo Operatore economico, ai sensi dell'art. 59, co. 3, del D.Lgs. 36/2023, al fine di consentire alla Stazione Appaltante di effettuare ordinativi per tutta la durata contrattuale, in base alle effettive e variabili esigenze dell'Amministrazione.

Detta procedura sarà svolta nel rispetto dei principi richiamati nella Parte I, del Libro I, del sopra citato D.Lgs. 36/2023 (d'ora in poi, anche solo "Codice dei contratti pubblici").

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.

Art. 1 - Oggetto della fornitura

L'oggetto dell'affidamento prevede la fornitura dei seguenti dispositivi di protezione individuale (DPI), che dovranno essere conformi alle normative vigenti, per i lavoratori delle Sedi Centrali della Giunta regionale della Regione del Veneto, mediante Accordo Quadro "completo" con un solo Operatore economico, ai sensi dell'art. 59, co. 3, del Codice dei contratti pubblici.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

N.	Categoria DPI	Descrizione e caratteristiche tecniche
1	Scarpe di sicurezza S3 alte	Calzature antinfortunistiche ALTE categoria II conformi UNI EN ISO 20345:2022 classe S7S HI CI HRO LG FO SR con membrana in GORE-TEX® impermeabile/traspirante, tomaia pelle scamosciata idrorepellente, fodera laminata 2 strati (tessuto 3D traspirante), suola gomma resistente HRO, lamina antiperforazione tessuto, puntale 200J, antiscivolo SR/FO ESD, HI/CI termoisolanti, taglie EU 36-48, marcatura CE, modello alto alla caviglia.
2	Scarpe di sicurezza S3 basse	Scarpe antinfortunistiche basse classe S3S CI FO SR conformi UNI EN ISO 20345:2022, tomaia morbida pelle nabuk naturale idrorepellente, fodera traspirante a tunnel d'aria, puntale alluminio, antiperforazione tessile non-metal, suola dual density PU/PU+Infinergy antiscivolo SR/FO termoisolante CI ESD, calzata anatomica confortevole, taglie EU 36-48, marcatura CE
3	Scarponcini tipo trekking leggeri	Scarponcini tipo trekking leggeri Scarponcini da lavoro conformi alla norma UNI EN ISO 20347:2022 categoria O7S HRO HI CI AN CR FO LG SC SR ESD, tomaia nabuck 2,4-2,6mm idrorepellente + membrana 100%PU impermeabile/traspirante (protezione patogeni ISO 16604), suola gomma nitrilica HRO 300°C antiscivolo SC/SR ESD resistente oli/usura, paramalleoli 6mm EN ISO 20344:2021, fascione protettivo 2mm, antiperforazione PS EN ISO 22568:2021, fodera 3D traspirante LWG/Oeko-Tex, peso ~745g (tg.42), altezza ~16,5cm, taglie EU 36-50, marcatura CE
4	Gilet alta visibilità	Gilet ad alta visibilità a mezza manica con chiusura frontale a zip, conforme alla UNI EN ISO 20471, in tessuto 100% poliestere ordito a maglia, peso circa 124 g/m ² , con bande retroriflettenti, vestibilità confortevole, tasca con zip e tasca esterna porta tablet, marcatura CE ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425, certificato per oltre 50 lavaggi; classe 2 per taglie S-M e classe 3 per taglie dalla L in su, con stampa del logo personalizzato senza pregiudizio della conformità normativa.
5	Giacca alta visibilità	Giacca ad alta visibilità a maniche lunghe, conforme alla UNI EN ISO 20471 Classe 3 per tutte le taglie da XS a 4XL, in tessuto 100% poliestere a maglia, peso circa 124 g/m ² , con bande retroriflettenti, chiusura frontale con zip, polsini regolabili, tasche multiple, porta badge e marcatura CE ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425, lavabile almeno 50 cicli, con stampa del logo personalizzato senza pregiudizio della conformità normativa.
6	Pantaloni da lavoro	Pantaloni da lavoro resistenti, in tessuto misto cotone-poliestere, con tasche rinforzate, passanti per cintura, disponibili in diverse taglie e colori, conformi alle norme di abbigliamento da lavoro professionale.
7	Cappelli con protezione UV	Cappelli da lavoro UPF 50 conformi UNI EN 13758-2 (100% nylon 110g/m ² - blocca 98% raggi UV), colore blu navy con parasole collo, piping riflettente e stampa logo personalizzato, traspirante regolabile velcro/corda elastica, peso max 70g, taglie uniche, marcatura CE Reg. UE 2016/425
8	Cappelli impermeabili con protezione UV	Cappello impermeabile con visiera regolabile e cappuccio sigillato, 5 pannelli piping riflettente, conforme EN 343 classe 3-3 (WP 20.000mm/MVP 10.000g/m ²) e UPF 40 (UNI EN 13758-2, 98% UV block), tessuto poliestere/PU 160g/m ² cuciture nastrate antivento/traspirante, strap regolabile, stampa logo personalizzato, marcatura CE, taglie SM-L/XL



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

N.	Categoria DPI	Descrizione e caratteristiche tecniche
9	Caschi di protezione	Caschi di protezione non ventilati conformi UNI EN 397:2012+A1:2012 (resist. -30°C/+50°C, LD, 440V AC), guscio ABS fotoluminescente con stampa logo personalizzato, bardatura tessile 6 punti regolazione cremagliera 56-63cm, sottogola 4 punti, isolamento elettrico EN 50365 classe 0 (1000V AC/1500V DC), compatibili visiera/cuffie, colore bianco/giallo, marcatura CE.
10	Stivali in PVC con puntale e lamina antiperforazione	Stivale di sicurezza alto tipo Wellington, conforme alla UNI EN ISO 20345:2022 categoria S5 (FO CI) e alla EN 13832-3:2018 (K O R), realizzato in PVC/Nitrile, completamente impermeabile, con puntale e lamina in acciaio, protezione della caviglia, calzatura antistatica, assorbimento di energia nel tallone, suola resistente a carburanti, oli, idrocarburi e agenti chimici, marcatura CE, taglie disponibili da 36 a 48.
11	Cuffie antirumore level-dependent attive	Cuffie protezione acustica attive conformi EN 352-1/3/4/6/8:2020 con funzione level-dependent (amplificazione ambientale fino 82dB), SNR ≥ 25dB, ingressi stereo 3.5mm per radio/cellulare, menu vocale, auto-off dopo 4h, alimentazione a batteria, elettronica anticorrosione esterna, versione headband/elmetto, peso max 400g, colore nero, marcatura CE.
12	Cuffie antirumore Bluetooth attive	Cuffie protezione acustica attive conformi EN 352-1/3/4/6/8:2020 con funzione level-dependent e connettività Bluetooth, SNR ≥ 26 dB, amplificazione suoni ambientali <82 dB(A), attenuazione rumori impulsivi >82 dB(A), microfono noise-cancelling IP68, radio PMR integrata, durata batteria ≥ 45h, bardatura temporale, impermeabile IPX4+, marcatura CE.
13	Cuffie antirumore passive	Cuffia antirumore con bardatura temporale, SNR 27 dB (H=32/M=25/L=16), profilo basso e peso ≤ 200 g, cuscinetti ampi imbottiti schiuma+liquido sigillante, archetto isolato elettricamente regolabile, conforme EN 352-1:2020, marcatura CE, per ambienti moderatamente rumorosi.
14	Inserti auricolari monouso	Inserti auricolari monouso senza cordino in schiuma polimerica a lenta espansione, forma cilindrica morbida resistente umidità, SNR 31 dB (H=34/M=32/L=27), marcatura CE DPI categoria II conforme EN 352-2:2020, confezione dispenser o sfusa, per ambienti rumore moderato-alto.
15	Pantaloni antipuntura zecca	Pantaloni antipuntura zecca, DPI categoria II, marcatura CE, conforme EN 17487:2024 (trattamento biocida permetrina 0,125-1,25% p/p, Livello 3: >95% zecche respinte post 50 lavaggi 40°C), traspiranti elasticizzati con tasche multiple, alta visibilità opzionale, peso ≤ 500 g.
16	Guanti antinfortunistici multifunzione	Guanti multifunzione, DPI categoria II, conforme EN ISO 21420:2020 destrezza 5 e EN 388:2016+A1:2018 3121X (abrasione 3, taglio Coup 1, strappo 2, perforazione 1, TDM X), supporto poliestere calibro 13, rivestimento nitrile palmo 3/4 immersione antiscivolo resistente oli/umido, fodera traspirante, marcatura CE, taglie XS-XXL.
17	Tuta monouso	Tuta monouso microporosa cat. III marcatura CE, conforme EN 14605 Tipo 4B/EN ISO 13982 Tipo 5B/EN 13034 Tipo 6B/EN 1149-5/EN 14126, tessuto 60g/m² (PP+PE microporoso), cuciture nastrate, cappuccio/polsini/vita elasticizzati, antistatico, traspirante a basso rilascio fibre, taglie M-XXXL, per protezione liquidi/polveri/biologici.



N.	Categoria DPI	Descrizione e caratteristiche tecniche
18	Occhiali di sicurezza	Occhiali di sicurezza avvolgenti con paraluce sopraccigliare TPE, lenti policarbonato rivestimento antigraffio/antiappannamento, aste flessibili bi-colore TPR antiscivolo, marcatura CE UKCA, conforme EN 166:2001 1FTKN/EN 170:2002 2C-1.2/EN 172:2020 5-3.1/ANSI/ISEA Z87.1 U6 L3/AS/NZS 1337.1:2010:2015, protezione UV/particelle/urti.
19	Mascherina filtrante FFP3	Mascherina monouso pieghevole tipo FFP3 con valvola di espirazione, marcatura CE ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425, conforme alla norma UNI EN 149:2001+A1:2009, dotata di struttura ergonomica con elevata aderenza al volto, elastici di fissaggio, nasello regolabile, confezionata singolarmente e con caratteristiche di filtrazione conformi alla classe FFP3. Il dispositivo dovrà essere fornito in confezione integra, con istruzioni d'uso e marcature obbligatorie previste dalla normativa vigente.

Tabella 1: Dispositivi di Protezione Individuale oggetto della fornitura.

Tutti i DPI forniti dovranno essere conformi al Regolamento (UE) 2016/425, muniti di marcatura CE, accompagnati dalla dichiarazione di conformità del fabbricante e dalla nota informativa in lingua italiana contenente le istruzioni d'uso, manutenzione, pulizia, revisione, disinfezione e le eventuali procedure di controllo raccomandate dal fabbricante.

L'Affidatario dovrà garantire la fornitura di DPI di qualità certificata, provenienti da produttori qualificati e conformi alle norme armonizzate applicabili a ciascuna categoria di dispositivo.

Quantità stimate per l'intera durata contrattuale

Ai fini della determinazione dell'importo a base di gara, si stima il seguente fabbisogno per l'intera durata contrattuale di 36 mesi:

N.	Descrizione	Quantità stimata	Prezzo unitario max (€)	Importo totale (€)
1	Scarpe di sicurezza S3 alte	120 paia	110,00	13.200,00
2	Scarpe di sicurezza S3 basse	20 paia	80,00	1.600,00
3	Scarponcini tipo trekking leggeri	30 paia	120,00	3.600,00
4	Gilet alta visibilità	500 pezzi	12,00	6.000,00
5	Giacca ad alta visibilità	200 pezzi	20,00	4.000,00
6	Pantaloni da lavoro	20 pezzi	35,00	700,00
7	Cappelli con protezione UV	50 pezzi	12,00	600,00
8	Cappelli impermeabili con protezione UV	50 pezzi	15,00	750,00
9	Caschi da cantiere	200 pezzi	13,00	2.600,00
10	Stivali in PVC con puntale e lamina	100 pezzi	32,00	3.200,00
11	Cuffie antirumore level-dependent attive	30 pezzi	130,00	3.900,00
12	Cuffie antirumore Bluetooth attive	7 pezzi	600,00	4.200,00



N.	Descrizione	Quantità stimata	Prezzo unitario max (€)	Importo totale (€)
13	Cuffie antirumore passive	30 pezzi	23,00	690,00
14	Inserti auricolari monouso	500 pezzi	0,25	125,00
15	Pantaloni antipuntura zecca	15 pezzi	72,00	1.080,00
16	Guanti antinfortunistici multifunzione	100 pezzi	4,00	400,00
17	Tuta monouso	400 pezzi	2,50	1.000,00
18	Occhiali di sicurezza	20 pezzi	11,00	220,00
19	Mascherina filtrante FFP3	500 pezzi	1,20	600,00
Importo totale a base di gara				48.465,00

Tabella 2: Stima delle quantità e importo a base di gara per 36 mesi.

Le quantità indicate nella tabella sono puramente indicative e stimate sulla base del fabbisogno storico e delle previsioni di utilizzo. L'Amministrazione non assume alcun impegno circa l'effettivo ordinativo delle quantità indicate, che potranno variare in funzione delle reali necessità operative, fermo restando il valore massimo stimato del contratto.

Nuovi prezzi

Qualora, nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, si renda necessario l'acquisto di prodotti non previsti nell'elenco dei prezzi contrattuali, ma strettamente connessi e necessari all'oggetto dell'affidamento e comunque facenti parte della medesima categoria merceologica, la Stazione Appaltante ha la facoltà di chiedere all'Operatore Economico la formulazione di un preventivo per la definizione di un nuovo prezzo.

L'Operatore Economico, entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della richiesta, dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante una prima proposta di prezzo corredata da:

- scheda tecnica dettagliata del prodotto;
- analisi del prezzo che dimostri la congruità della proposta, attraverso il confronto con listini ufficiali, analisi di mercato o precedenti forniture analoghe;
- indicazione dello sconto offerto, che non potrà essere inferiore allo sconto medio applicato dall'Operatore Economico in sede di offerta per articoli appartenenti alla medesima categoria merceologica.

Il nuovo prezzo sarà oggetto di negoziazione tra le parti, anche sulla base dei quantitativi richiesti e avrà come base di partenza l'importo proposto dall'Operatore economico, eventualmente ridotto qualora dovesse risultare superiore al prezzo di partenza ricavabile tramite l'utilizzo dei seguenti criteri gerarchici:

- ricavandolo per analogia da prezzi di articoli simili già presenti nell'elenco contrattuale dell'Accordo Quadro;
- qualora non fosse possibile l'applicazione dell'analogia, il prezzo verrà desunto dai principali listini di riferimento o prezzari ufficiali vigenti, applicando lo sconto di gara;
- in assenza di riferimenti nei listini ufficiali, il prezzo sarà determinato attraverso una specifica analisi dei costi, tenendo conto dei prezzi di mercato correnti.

Una volta concordato, il nuovo prezzo sarà formalizzato attraverso un apposito verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto dal Responsabile Unico del Progetto e dal legale rappresentante dell'Operatore Economico. Tale prezzo resterà fisso e invariato per tutta la durata residua dell'Accordo Quadro, fatti salvi i meccanismi di revisione prezzi previsti dalla normativa vigente.

Qualora, entro il termine di 5 giorni dall'avvio della negoziazione, non si raggiunga un accordo sulla determinazione del nuovo prezzo, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di non procedere all'acquisto di tale specifico articolo presso l'Operatore Economico e di rivolgersi al mercato, senza che ciò possa costituire inadempimento contrattuale o dare diritto a indennizzi a favore dell'Aggiudicatario.



L'introduzione di prodotti ulteriori non potrà in ogni caso comportare una modifica sostanziale delle condizioni fissate nell'Accordo Quadro affidato e nemmeno consentire il superamento dell'importo massimo complessivo ivi stabilito.

Art. 2 - Durata dell'Accordo, quantitativi, corrispettivi e contratto collettivo applicabile

La durata dell'Accordo Quadro è stabilita in **36 (trentasei) mesi** a decorrere dal 29 giugno 2026 o dalla diversa data di efficacia del contratto, se successiva.

Non sono previsti quantitativi minimi obbligatori. Durante la vigenza dell'Accordo Quadro, l'Amministrazione procederà all'emissione di specifici ordinativi di fornitura, in base alle effettive esigenze, senza obbligo di raggiungimento di quantitativi minimi o massimi predefiniti (fermo restando il valore massimo stimato del contratto) e senza alcun vincolo di esclusività nel richiedere la fornitura, restando libera di non emettere ordinativi qualora non ne sussista la necessità, oppure di approvvigionarsi presso diversi operatori economici, in virtù di specifici contratti, senza che l'Aggiudicatario del presente accordo possa vantare pretese o indennizzi di sorta.

Le quantità indicate nella Tabella 2 sono utili al solo fine di stabilire l'importo complessivo dell'affidamento, da porre a base di gara: € 48.465,00 (quarantottomilaquattrocentosessantacinque/00), eventuali oneri fiscali esclusi.

L'appalto ha ad oggetto la sola fornitura di DPI; pertanto, non è richiesta l'indicazione di un CCNL specifico, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 così come previsto nel comunicato n. 2 del 10/02/2026 del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Gli ordinativi di fornitura saranno emessi dalla Direzione Organizzazione e Personale tramite comunicazione scritta (PEC o piattaforma telematica) e dovranno indicare:

- la tipologia e quantità di DPI richiesti;
- la sede di consegna;
- il termine di consegna richiesto;
- il riferimento al contratto quadro.

L'Affidatario è tenuto ad evadere ciascun ordinativo nei termini indicati all'art. 4, salvo diverso accordo con l'Amministrazione per motivate esigenze organizzative.

Le quantità relative alle prestazioni potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza del quinto dell'importo complessivo dell'affidamento come sopra quantificato, così come disposto dal co. 9 dell'art. 120, del Codice dei contratti pubblici.

È prevista, inoltre, la facoltà, da parte dell'Amministrazione contraente, di prorogare l'Accordo Quadro ai sensi di cui all'art. 120, co. 10, del Codice dei contratti pubblici, per un periodo pari o inferiore a quello originario, nel qual caso il contraente medesimo è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nell'Accordo Quadro originario, oppure alle differenti condizioni di mercato, qualora fossero più favorevoli per la Stazione Appaltante.

È prevista, altresì, la facoltà, da parte dell'Amministrazione contraente, di prorogare il contratto al verificarsi delle ipotesi elencate all'art. 120, co. 11, del Codice dei contratti pubblici.

Secondo quanto stabilito all'art. 14, co. 4, del D.Lgs. 36/2023, pertanto, il **valore massimo stimato** dell'appalto è pari ad € 114.700,50 (centoquattordicimilasettecento/50) al netto degli oneri fiscali ed esente dagli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'obbligo di indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 108, co. 9, D.Lgs. 36/2023, è esclusa qualora trattasi di fornitura senza posa in opera o di servizio di natura intellettuale.



Art. 3 Oneri a carico dell'Affidatario

Sono a completo carico dell'Affidatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Committente:

- costi derivanti dall'osservanza delle vigenti disposizioni normative, amministrative o discendenti da contratti collettivi di lavoro, in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro e ogni altro onere previsto a carico del datore di lavoro;
- tutte le spese e gli oneri relativi al deposito, alla spedizione e all'utilizzo di eventuali attrezzature e macchinari necessari per il corretto adempimento dell'affidamento;
- oneri derivanti dal pagamento dell'imposta di bollo (nei casi in cui dovuta);
- oneri derivanti dalle garanzie e dalle coperture assicurative previste dalla normativa vigente;
- oneri derivanti da eventuali spese per la trasferta dei propri dipendenti e collaboratori;
- ogni altro onere non espressamente indicato nel presente documento e non direttamente o indirettamente riconducibile al Committente.

È a totale carico dell'Affidatario, inoltre, ogni onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico del Committente.

Art. 4 – Modalità, luoghi e tempi di esecuzione del contratto

I dispositivi di protezione individuale dovranno essere consegnati presso le Sedi della Giunta regionale della Regione del Veneto indicate negli specifici ordinativi di fornitura, il cui elenco (puramente indicativo e soggetto a variazioni) è riportato nella seguente tabella.

N.	Denominazione sede	Indirizzo	Città
1	Palazzo Balbi	Dorsoduro, 3901	Venezia (VE)
2	Palazzo della Regione del Veneto	Fondamenta Cannaregio, 21 S.Lucia,	Venezia (VE)
3	Palazzo Linetti	Calle Priuli, 99	Venezia (VE)
4	Palazzo Sceriman	Cannaregio, 168	Venezia (VE)
5	Palazzetto Contarini	Cannaregio, 187	Venezia (VE)
6	Palazzo Ex-Esav	S. Croce, 1187	Venezia (VE)
7	Palazzo Molin	S.Polo, 2513	Venezia (VE)
8	Sede Regionale di Rio Novo	Dorsoduro, 3493	Venezia (VE)
9	Sede Regionale di Rio Tre Ponti	Dorsoduro, 3494	Venezia (VE)
10	Sede Regionale di Via Torino, 110	Via Torino, 110	Venezia – Mestre (VE)
11	Sede Regionale di Via Porto di Cavergnago	Via Porto di Cavergnago, 6	Venezia – Mestre (VE)
12	Villa Settembrini	Via Carducci, 32	Venezia – Mestre (VE)
13	Sede Regionale di Via Cardinal Massaia	Via Cardinal Massaia, 13/15/17	Venezia – Mestre (VE)
14	Palazzo Lybra	Via Pacinotti, 4	Venezia – Marghera (VE)
15	Sede Regionale di Via Paolucci, 34	Via Paolucci, 34	Venezia – Marghera (VE)



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

16	Sede Regionale di Via Gloria	Via Gloria, 8	Venezia – Marghera (VE)
17	Sede Regionale di Via Colombara	Via Colombara, 123/N 123/P-Q	Venezia – Marghera (VE)
18	Ispettorato di porto di Rovigo	Viale delle Industrie, 53	Rovigo (RO)

Tabella 3: Sedi della Giunta regionale della Regione del Veneto presso le quali potrà essere richiesta la consegna degli specifici ordinativi di fornitura.

Termini di consegna:

- Per ordinativi fino a 10 pezzi/paia: consegna entro **10 (dieci) giorni lavorativi** dalla data di ricezione dell'ordinativo;
- Per ordinativi da 10 a 20 pezzi/paia: consegna entro **15 (quindici) giorni lavorativi** dalla data di ricezione dell'ordinativo;
- Per ordinativi superiori a 20 pezzi/paia: consegna entro **20 (venti) giorni lavorativi** dalla data di ricezione dell'ordinativo.

I predetti termini sono considerati termini essenziali ai sensi dell'art. 1457 c.c.

La consegna dovrà avvenire franco destino presso la sede indicata nell'ordinativo, durante gli orari di apertura degli uffici (dal lunedì al venerdì, ore 9:00-15:00), previo accordo con il referente indicato nell'ordinativo stesso.

L'Affidatario dovrà comunicare anticipatamente (almeno 48 ore prima) la data e l'orario previsti per la consegna.

Al momento della consegna, il personale incaricato dall'Amministrazione provvederà a:

- verificare la corrispondenza quantitativa e qualitativa dei DPI consegnati rispetto all'ordinativo;
- verificare la presenza della documentazione obbligatoria (marcatura CE, dichiarazione di conformità, note informative in lingua italiana);
- verificare l'integrità degli imballaggi e dei prodotti;
- sottoscrivere il documento di trasporto (DDT) con eventuale riserva in caso di difformità o danni.

Eventuali non conformità dovranno essere contestate per iscritto entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di consegna. L'Affidatario è tenuto alla sostituzione gratuita dei DPI non conformi o danneggiati entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla contestazione.

Art. 5 - Caratteristiche tecniche e conformità dei DPI

Tutti i dispositivi di protezione individuale forniti devono rispettare i seguenti requisiti:

5.1 Conformità normativa

I DPI devono essere conformi al **Regolamento (UE) 2016/425** del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo ai dispositivi di protezione individuale, e alle specifiche norme armonizzate applicabili per ciascuna categoria di dispositivo.

5.2 Marcatura e documentazione

Ogni DPI deve essere dotato di:

- **Marcatura CE** apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul dispositivo o, ove non possibile, sull'imballaggio;
- **Dichiarazione di conformità UE** rilasciata dal fabbricante;
- **Note informative** in lingua italiana contenenti:



- nome e indirizzo del fabbricante e, ove applicabile, del mandatario;
- istruzioni per l'uso, la conservazione, la pulizia, la manutenzione, la revisione e la disinfezione;
- prestazioni conseguite nelle prove tecniche;
- accessori utilizzabili e caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati;
- classi di protezione adeguate ai diversi livelli di rischio e relativi limiti di utilizzo;
- data o termine di scadenza, se applicabile;
- tipo di imballaggio appropriato per il trasporto;
- significato della marcatura, se presente.

L'Affidatario deve fornire all'Amministrazione, su richiesta, i certificati di conformità rilasciati dagli organismi notificati, ove previsti per la categoria di DPI.

5.3 Qualità e prestazioni

I DPI devono garantire:

- **Efficacia protettiva** adeguata ai rischi per i quali sono destinati, come individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi dell'Amministrazione;
- **Ergonomia e comfort**: i dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo da poter essere indossati comodamente per il tempo necessario, tenendo conto dei fattori ambientali, dei movimenti richiesti e della postura dell'utilizzatore;
- **Durabilità**: resistenza all'usura e agli agenti atmosferici per un utilizzo conforme alle condizioni previste;
- **Sicurezza dei materiali**: assenza di sostanze o materiali nocivi per la salute o l'igiene dell'utilizzatore.

5.4 Taglie e varianti

Per i DPI soggetti a taglie (calzature, indumenti, cappelli, caschi), l'Affidatario dovrà garantire la disponibilità di una gamma completa di taglie standard (dal numero 36 al 48 per le calzature, dalle taglie XS alla XXXL per gli indumenti), salvo diversa indicazione negli specifici ordinativi.

Le caratteristiche estetiche (colori, modelli) potranno variare nei limiti compatibili con le norme tecniche di riferimento e previa approvazione dell'Amministrazione.

Art. 6 - Garanzia di conformità e sostituzione

L'Affidatario garantisce che tutti i DPI forniti sono conformi alle caratteristiche tecniche, prestazionali e normative previste dal presente capitolato e dalla normativa vigente.

La garanzia minima deve avere una durata di **24 (ventiquattro) mesi** dalla data di consegna per vizi di fabbricazione, difetti di conformità o non rispondenza alle caratteristiche dichiarate.

In caso di difetti, non conformità o malfunzionamenti riscontrati durante il periodo di garanzia, l'Affidatario è tenuto alla **sostituzione gratuita** dei DPI difettosi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla segnalazione scritta dell'Amministrazione. Detto termine è da considerarsi termine essenziale ai sensi dell'art. 1457 c.c.

Qualora i difetti riscontrati riguardino una percentuale superiore al 10% di un lotto omogeneo di DPI consegnati, l'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere la sostituzione dell'intero lotto, sempre a carico dell'Affidatario.

La garanzia non copre i danni derivanti da uso improprio, mancata manutenzione, alterazioni o riparazioni effettuate da personale non autorizzato.



Art. 7 - Revisione prezzi

Dato atto che trattasi di contratto di fornitura ad esecuzione continuativa con durata di 36 mesi, è prevista la possibilità di **revisione prezzi** ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023.

Le clausole di revisione prezzi si attivano automaticamente al verificarsi delle condizioni previste dal presente articolo, senza necessità di istanza di parte, in conformità ai principi di equità e di conservazione dell'equilibrio economico del contrattuale.

7.1 Parametri e indici di riferimento

La revisione prezzi sarà calcolata sulla base delle variazioni degli **indici ISTAT** relativi ai prezzi alla produzione dei prodotti industriali, con particolare riferimento alle seguenti categorie merceologiche:

- Indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti in pelle e calzature (per calzature di sicurezza);
- Indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti tessili e dell'abbigliamento (per indumenti e DPI tessili);
- Indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti in gomma e materie plastiche (per stivali in PVC);
- Indice generale ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (per altre categorie di DPI).

Gli indici di riferimento saranno quelli pubblicati dall'ISTAT con periodicità mensile e consultabili sul sito ufficiale dell'Istituto.

7.2 Soglia di attivazione

La revisione prezzi si applica quando la variazione percentuale dell'indice (o del sistema ponderato di indici) supera la **soglia del 5%** (cinque per cento), in aumento o in diminuzione, rispetto al valore dell'indice alla data di stipula del contratto.

La revisione viene applicata nella misura dell'**80%** (ottanta per cento) della variazione eccedente la soglia del 5%.

Esempio di calcolo:

- Indice alla data di stipula contratto: 100
- Indice alla data di rilevazione: 108
- Variazione: +8%
- Soglia di attivazione: 5%
- Variazione eccedente: 3% (8% - 5%)
- Revisione applicata: 80% di 3% = 2,4%
- Nuovo prezzo = Prezzo originario $\times$ (1 + 0,024)

7.3 Periodicità e modalità di applicazione

La verifica della variazione degli indici sarà effettuata con cadenza **annuale**, a partire dal **secondo anno** successivo alla data di stipula del contratto.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) o un suo incaricato provvederà a:

- monitorare l'andamento degli indici ISTAT di riferimento;
- calcolare le variazioni rispetto ai valori alla data di stipula del contratto;
- verificare il superamento della soglia del 5%;
- comunicare all'Affidatario l'applicazione della revisione prezzi (in aumento o in diminuzione).

La revisione prezzi, ove ne ricorrano i presupposti, si applica **automaticamente** agli ordinativi emessi successivamente alla data di comunicazione dell'avvenuta revisione, limitatamente alle prestazioni ancora da eseguire.



Non è ammessa alcuna revisione prezzi con effetto retroattivo su forniture già consegnate e fatturate.

7.4 Documentazione

Il RUP o un suo incaricato provvederà a formalizzare l'applicazione della revisione prezzi mediante apposita comunicazione che indichi:

- la data di decorrenza della revisione;
- gli indici ISTAT rilevati e il calcolo della variazione;
- i nuovi prezzi unitari risultanti dall'applicazione della revisione;
- la durata di validità dei nuovi prezzi (fino alla successiva verifica).

L'Affidatario sarà tenuto ad applicare i prezzi rivisti a tutti gli ordinativi emessi dopo la data di comunicazione della determinazione.

7.5 Variazione in diminuzione

Nel caso in cui la variazione degli indici sia negativa (diminuzione superiore al 5% rispetto alla data di stipula), la revisione prezzi in diminuzione sarà applicata con le medesime modalità e criteri previsti per la variazione in aumento.

L'Affidatario è obbligato ad accettare la revisione prezzi in diminuzione, pena la risoluzione del contratto per inadempimento.

Art. 8 - Modalità di fatturazione e pagamento

Il pagamento del corrispettivo avverrà in relazione a ciascun ordinativo evaso, previa acquisizione di documentazione fiscalmente valida da parte della Stazione Appaltante.

Le fatture dovranno essere emesse **successivamente alla consegna** e alla verifica di conformità dei DPI, e comunque solo dopo la sottoscrizione del documento di trasporto da parte del personale dell'Amministrazione.

Una volta ricevuta la fattura e verificato, tramite apposita rendicontazione, l'esatto adempimento di tutte le prestazioni contrattuali previste, fatta comunque salva l'esistenza di vizi/inadempimenti occulti/e, il pagamento dell'importo relativo alle prestazioni eseguite avverrà, previa acquisizione del DURC regolare, nei termini di legge e sarà subordinato all'esaurimento delle procedure amministrative e contabili previste dalla legge e di quelle proprie dell'Amministrazione regionale.

Le fatture dovranno contenere i dati previsti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 ed essere trasmesse secondo il formato previsto dall'allegato A "Formato della fattura elettronica" al D.M. n. 55/2013.

La fattura elettronica dovrà essere intestata a Regione del Veneto – Giunta regionale – Direzione Organizzazione e Personale - Cannaregio, 168 – 30121 - Venezia – P.IVA 02392630279 e riportare:

- il Codice Univoco Ufficio: NA7G0Z;
- il Codice Unico di Progetto (CUP), ove previsto;
- il numero di CIG (Codice Identificativo Gara);
- gli estremi del decreto di aggiudicazione ed il numero dell'impegno che saranno comunicati alla ditta aggiudicatrice.

Ciascuna fattura dovrà riportare il riferimento all'ordinativo evaso, con indicazione precisa delle quantità, tipologie di DPI e prezzi unitari applicati.

L'omessa indicazione dei predetti dati comporterà l'impossibilità per la Stazione Appaltante di procedere al pagamento della fattura.



L'Aggiudicatario è tenuto al rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, comunicando gli estremi del conto corrente bancario dedicato su cui effettuare i pagamenti relativi alla fornitura oggetto del contratto.

Art. 9 - Penali

Nei casi di mancato rispetto, da parte dell'Affidatario, degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, saranno applicate le seguenti penali, fatti salvi i limiti di cui all'art. 126 del D.Lgs. 36/2023.

9.1 Ritardi nella consegna

I ritardi nella consegna dovuti a imprevista causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna, se comunicate tempestivamente alla controparte.

In tutti gli altri casi e nelle ipotesi in cui il ritardato adempimento da parte dell'Operatore economico non costituisca la violazione di un termine essenziale, con conseguente risoluzione del contratto ex art. 1457 del Codice Civile, a carico di quest'ultimo saranno applicate le seguenti penali in misura giornaliera, nel rispetto e con i limiti stabiliti ai sensi di cui all'art. 126, co. 1, del D.Lgs. 36/2023:

- 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ritardi, rispetto alle scadenze previamente stabilite, non superiori a cinque giorni naturali e consecutivi;
- 1,0 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ritardi, rispetto alle scadenze previamente stabilite, superiori a cinque giorni naturali e consecutivi e fino a sette giorni naturali e consecutivi;
- 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ritardi, rispetto alle scadenze previamente stabilite, superiori a sette giorni naturali e consecutivi e fino a dieci giorni naturali e consecutivi.

Il ritardato adempimento, non dipendente da causa di forza maggiore, superiore a dieci giorni naturali e consecutivi, costituisce violazione di un termine essenziale, con conseguente risoluzione del contratto ex art. 1457 del Codice Civile.

9.2 Non conformità dei DPI

In caso di consegna di DPI non conformi alle caratteristiche tecniche e normative previste, sarà applicata una penale di **€ 100,00 (cento)** per ogni contestazione, oltre alle penali previste al punto 9.1 per ritardi nella consegna.

Qualora le non conformità riguardino più del 10% dei DPI consegnati in un singolo lotto, sarà applicata una penale aggiuntiva di **€ 200,00 (duecento)**, oltre alle penali previste al punto 9.1 per ritardi nella consegna.

9.3 Mancata sostituzione di DPI difettosi

In caso di mancata sostituzione di DPI difettosi o non conformi entro i termini previsti dall'art. 6, sarà applicata una penale di **€ 100,00 (cento)**, oltre alle penali previste al punto 9.1 per ritardi nella consegna.

9.4 Procedura di contestazione

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da formale contestazione scritta dell'inadempienza, alla quale l'Affidatario avrà la facoltà di presentare proprie controdeduzioni entro **8 (otto) giorni** dalla notifica della contestazione.

Decorso tale termine senza che siano pervenute controdeduzioni, ovvero esaminate le controdeduzioni presentate e ritenute non accoglibili, l'Amministrazione procederà all'applicazione della penale mediante apposito provvedimento.

Al recupero delle somme corrispondenti alle penali contestate e alle spese relative all'eventuale esecuzione del servizio in danno dell'Affidatario, si provvederà trattenendo il relativo importo dalle somme dovute in



relazione alla prima erogazione utile ed in via subordinata sulla garanzia di cui all'art. 14, che in tal caso dovrà essere integralmente e immediatamente ricostituita.

Ai sensi dell'art. 1382 c.c., si prevede espressamente che in ogni caso l'applicazione delle penali non esclude la risarcibilità del danno ulteriore.

È fatta salva l'applicazione della penale del 10% prevista al successivo art. 18 (*Protocollo di legalità e Protocollo di intesa in materia di appalti e Codice di comportamento*), la quale si somma a quelle indicate nella presente disposizione.

Art. 10 - Clausola risolutiva espressa - risoluzione del contratto

Oltre che nelle ipotesi di mancato rispetto di un termine essenziale, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il contratto sarà risolto nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell'Affidatario, della comunicazione con cui l'Amministrazione dichiara che intende valersi della presente clausola:

- a) grave inosservanza di norme in materia di lavoro e di obblighi contributivi;
- b) grave inosservanza di norme in materia di sicurezza sul lavoro;
- c) cessione, totale o parziale, del contratto a terzi;
- d) subappalto o cessione del contratto non autorizzati o eseguiti in violazione delle disposizioni di legge;
- e) irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale;
- f) fornitura di prodotti medicali e pacchetti di medicazione privi di marcatura CE o non conformi al Regolamento (UE) 2016/425;
- g) reiterata fornitura di prodotti medicali e pacchetti di medicazione non conformi alle caratteristiche tecniche previste (più di tre contestazioni nell'arco di 12 mesi);
- h) ritardo superiore a 10 (dieci) giorni nella consegna per più di tre ordinativi nell'arco di 12 mesi;
- i) mancata ricostituzione della garanzia definitiva escussa.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, il diritto di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., in caso di grave o reiterato inadempimento degli obblighi contrattuali o di norme di legge o di regolamenti.

In ogni caso di risoluzione per inadempimento, l'Amministrazione procederà all'escussione della garanzia definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno patito, in aggiunta all'ammontare della garanzia e a quello delle penalità applicate.

Nei suddetti casi di risoluzione del contratto l'Amministrazione potrà, inoltre, procedere all'esecuzione del contratto in danno dell'Affidatario ai sensi dell'art. 11.

Sono fatte salve, in ogni caso, le previsioni indicate al successivo art. 18 (*Protocollo di legalità e Protocollo di intesa in materia di appalti e Codice di comportamento*).

Art. 11 - Esecuzione del contratto in danno dell'Affidatario

Indipendentemente da quanto previsto in tema di risoluzione del contratto dal precedente art. 10, qualora l'Affidatario ometta di eseguire, in tutto o in parte, le prestazioni di cui alle presenti condizioni, nei termini prescritti o concordati, l'Amministrazione potrà ordinare ad altro Operatore economico, previa comunicazione all'Affidatario, l'esecuzione totale o parziale delle prestazioni omesse dallo stesso, addebitando a quest'ultimo i relativi costi e i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

Per i costi sostenuti e per la rifusione dei danni, l'Amministrazione che provvede alla liquidazione delle fatture, potrà rivalersi, mediante trattenuta, sugli eventuali crediti dell'Affidatario, ovvero, in mancanza, sulla garanzia di cui all'art. 14, che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata.



Art. 12 - Recesso del Committente

L'Amministrazione Regionale si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 1671 c.c.

Tale facoltà potrà essere esercitata mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC, efficace dopo **20 (venti) giorni** dalla data di invio.

In caso di recesso, l'Amministrazione corrisponderà all'appaltatore un'indennità pari alla somma dei seguenti importi: corrispettivo delle prestazioni eseguite fino al momento in cui il recesso è divenuto efficace; spese sostenute dall'Affidatario e adeguatamente documentate; un decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dal citato art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 13 - Subappalto e cessione del contratto

L'Affidatario esegue in proprio le prestazioni comprese nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, co. 1, lett. d), del D.Lgs. 36/2023, la cessione del contratto è nulla. È, altresì, nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate.

Il subappalto è ammesso esclusivamente nei limiti e nelle forme previsti dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione, previa verifica del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale in capo al subappaltatore e della conformità alle disposizioni normative vigenti.

La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda o di ramo di azienda è efficace nei confronti dell'Amministrazione Regionale solo qualora sia notificata all'Ente appaltante e venga da esso accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni.

Il subappalto o la cessione del contratto non autorizzati costituiscono causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., come precisato all'art. 10.

Art. 14 - Stipula del contratto, garanzie e coperture assicurative

Il contratto è stipulato secondo le regole stabilite dall'art. 18 del D.Lgs. 36/2023. Inoltre, secondo quanto previsto all'art. 54 delle regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione (Versione 1.2 – Ottobre 2025), la stipula del contratto tra la Stazione Appaltante e l'Operatore Economico può avvenire mediante la sottoscrizione e l'invio dell'accettazione dell'offerta. Il Contratto stipulato attraverso il Sistema è composto dalla offerta dell'Operatore Economico e dall'accettazione della Stazione Appaltante ed è disciplinato dalle condizioni generali e particolari contenute nella Documentazione di Procedura. L'accettazione dell'offerta è costituita dal documento informatico generato dal Sistema, che il responsabile dell'acquisto per la Stazione Appaltante scarica, sottoscrive con Firma Digitale e invia al Sistema manifestando la sua volontà di accettare l'offerta dell'Operatore Economico. È fatta salva la possibilità di concludere il contratto fuori dal Sistema, sempre nel rispetto delle modalità previste e disciplinate dal Codice dei Contratti Pubblici, nel qual caso la Stazione Appaltante deve caricare sul Sistema il contratto stipulato.

Al fine di procedere con la stipula del contratto, l'Affidatario dovrà preventivamente provvedere a costituire la garanzia prevista ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 53 e 117 del D.Lgs. 36/2023. Fatta salva la possibilità di cui all'art. 53, co. 4, del citato decreto, la mancata costituzione di tale garanzia determina la decadenza dell'affidamento. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, l'Amministrazione regionale ha facoltà di trattenere sulla garanzia, in tutto od in parte, eventuali crediti o ragioni comunque derivanti a suo favore dall'applicazione delle presenti condizioni, anche a titolo di penale, con l'obbligo per l'Aggiudicatario di ricostituzione integrale del deposito entro 10 giorni dalla relativa richiesta.

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari. In particolare, se dovuti, quelli relativi all'imposta di bollo di cui alla tabella A



contenuta nell'allegato I.4 al D.Lgs. 36/2023, che dovrà essere assolta con le modalità telematiche specificate nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2023 "*Individuazione delle modalità telematiche di versamento dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 18, co. 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto*".

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le imposte e le spese inerenti e conseguenti all'appalto e al contratto. Il contratto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, co. 2, D.P.R. 131/1986.

Art. 15 - Responsabilità e obblighi di sicurezza

L'Affidatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività previste dal contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni.

L'Affidatario risponde altresì di eventuali danni arrecati a persone e a cose facenti capo all'Amministrazione regionale o a terzi, per colpa o negligenza del personale impiegato nell'esecuzione della fornitura.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, co. 3, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., la prestazione in oggetto non comporta rischi di interferenza significativi e pertanto non è richiesta la predisposizione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze). Non sussistono, di conseguenza, costi della sicurezza di natura interferenziale.

L'Affidatario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Art. 16 - Forme di controllo e vigilanza

L'Amministrazione, tramite il RUP o un suo incaricato, potrà verificare in ogni momento la qualità delle forniture rese, la conformità dei DPI alle caratteristiche tecniche e normative previste, nei modi che riterrà più opportuni.

L'Affidatario è tenuto a fornire ogni collaborazione necessaria per l'espletamento delle attività di controllo e vigilanza.

Art. 17 - Trattamento dei dati e obblighi di riservatezza

L'Affidatario si impegna a osservare le norme vigenti in materia di tutela dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). Trattandosi di fornitura con consegna "a stock", il trattamento dei dati riguarderà esclusivamente quelli necessari alla gestione amministrativa e contabile del contratto.

L'Affidatario si impegna a considerare come riservati tutti i dati e le informazioni di natura tecnica o commerciale di cui venga a conoscenza in conseguenza della fornitura. Tali informazioni non dovranno essere comunicate a terzi o diffuse, né utilizzate per fini diversi da quelli previsti dal contratto. Tali vincoli di riservatezza operano anche per il tempo successivo alla scadenza del contratto.

Non è prevista la nomina dell'Affidatario a Responsabile Esterno del Trattamento, salvo il caso in cui, per esigenze sopravvenute, l'esecuzione del contratto comporti il trattamento sistematico di dati personali dei dipendenti dell'Amministrazione.

Art. 18 - Protocollo di legalità e Protocollo di intesa in materia di appalti e Codice di comportamento

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità perfezionato in data 9/10/2025 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla



corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito istituzionale della Regione del Veneto alla pagina <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

La mancata accettazione delle clausole del Protocollo di legalità è causa di esclusione dalla presente procedura di affidamento. L'affidatario si impegna, pertanto, a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al predetto Protocollo di legalità e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tale caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire nell'eventuale contratto di subappalto o in altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Stazione Appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al punto che precede.

Il contratto sarà risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla Stazione Appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale. In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la Stazione Appaltante dispone la revoca immediata dell'eventuale autorizzazione al subcontratto.

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della Stazione Appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

La Stazione Appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322 bis, 346-bis, 353 e 353-bis del Codice penale.

L'Operatore economico si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al Direttore tecnico.

L'Operatore economico si impegna, per il periodo che va dalla stipulazione del contratto pubblico sino alla conclusione dei lavori, servizi o forniture, a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque



genere che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla Stazione Appaltante.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla competente Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La risoluzione del contratto o del subcontratto nei casi previsti dal Protocollo di legalità non comporta obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite, al netto dell'applicazione delle penali previste.

L'Affidatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori le disposizioni del Codice di comportamento approvato dalla Stazione Appaltante con DGR n. 1368 del 04/11/2025, consultabile sul Sito istituzionale al seguente link: <https://www.regione.veneto.it/web/guest/normativa#codice>.

L'appaltatore si impegna a produrre, durante la fase di esecuzione del contratto ai fini del pagamento delle prestazioni relative al servizio oggetto del contratto, la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente.

L'appaltatore si impegna, inoltre, a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi previsti dal Protocollo d'intesa in materia di appalti, sottoscritto in data 12 novembre 2025, da Regione del Veneto, ANCI Veneto, ANPCI, UPI Veneto, CISL, UIL, Confindustria Veneto, ANCE Veneto, Confartigianato Imprese Veneto, CNA Veneto, Casartigiani Veneto E Confcommercio Veneto, consultabile sul Sito istituzionale al seguente link: <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-intesa>. In particolare, l'appaltatore si impegna ad applicare e a rispettare i CCNL e gli accordi integrativi sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in materia di contribuzione, nonché le norme relative all'inserimento lavorativo dei soggetti diversamente abili, pena l'applicazione di una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 10, qualora l'inosservanza delle predette norme e del citato Protocollo abbia carattere di gravità o ne sia accertata la reiterazione, si procederà alla risoluzione del contratto di appalto.

Art. 19 - Clausola risolutiva CONSIP/CRAV

Ai sensi dell'art. 1, co. 13, del D.L. 95/2012, convertito dalla Legge 135/2012, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere dal presente contratto qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell'art. 26, co. 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, o delle convenzioni quadro stipulate dalle centrali di committenza regionali (quali ad esempio CRAV - Centrale Regionale Acquisti Veneto), successivamente alla stipula del presente contratto, risultino migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione, in termini di prezzo unitario dei DPI e di qualità della fornitura offerta, e il Fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche e prestazionali tale da rispettare i limiti previsti dall'art. 26, co. 3, della Legge 488/1999.

In particolare, i parametri di riferimento per la valutazione del carattere migliorativo delle convenzioni CONSIP o centrali di committenza regionali sono:

- a) prezzo unitario per categoria e tipologia di DPI (calzature antinfortunistiche S3, indumenti ad alta visibilità, caschi, guanti, tute monouso, DPI anticaduta, ecc.);
- b) tempi e modalità di consegna e distribuzione presso le 18 sedi regionali;
- c) standard qualitativi e certificazioni (conformità Reg. UE 2016/425, marcatura CE, norme armonizzate EN ISO, dichiarazione UE di conformità, shelf-life);
- d) coperture assicurative e garanzie offerte dal fornitore (RC prodotti difettosi, resi gratuiti, sostituzioni in garanzia);
- e) condizioni logistiche (quantità minime d'ordine, taglie disponibili, personalizzazioni logo, tracciabilità lotti).

L'Amministrazione Regionale, una volta accertata l'esistenza di una convenzione migliorativa, comunicherà formalmente al Fornitore, mediante PEC, la richiesta di adeguamento delle condizioni contrattuali ai parametri



della convenzione di riferimento, concedendo un termine di 15 (quindici) giorni lavorativi per l'accettazione scritta dell'adeguamento o per la presentazione di motivate controdeduzioni.

Qualora il Fornitore non accetti l'adeguamento entro il termine stabilito, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto con preavviso di 20 (venti) giorni, senza che il Fornitore possa pretendere alcun indennizzo, compenso o rimborso, fatta salva la liquidazione delle forniture già ordinate, consegnate e regolarmente fatturate fino alla data di efficacia del recesso.

Il recesso ai sensi della presente clausola non comporta l'applicazione di penali a carico dell'Amministrazione e non costituisce inadempimento contrattuale.

Il Fornitore prende atto dell'esistenza della presente clausola e ne accetta espressamente le condizioni, riconoscendo la natura imperativa della normativa di riferimento in materia di contenimento della spesa pubblica e di rispetto dei parametri CONSIP e delle centrali di committenza regionali.

Art. 20 - Responsabile Unico del Progetto (RUP)

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto è il **Dott. Michele Pelloso**, Direttore della Direzione Organizzazione e Personale.

Art. 21 - Foro competente

Qualora non sia possibile il ricorso all'accordo bonario o alla transazione, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 211 e 212 del D.Lgs. 36/2023, le controversie derivanti dal rapporto contrattuale saranno devolute in modo esclusivo ed inderogabile all'Autorità Giudiziaria del **Foro di Venezia**.

Art. 22 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento si rinvia al D.Lgs. 36/2023, al Regolamento (UE) 2016/425 e alle relative norme armonizzate, nonché alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati.

Art. 23 - Normativa applicabile

Valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nei seguenti atti normativi:

- D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici) e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 (Dispositivi di protezione individuale);
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro);
- D.M. 2 maggio 2001 "Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)";
- Codice Civile;
- Leggi e Regolamenti regionali;
- Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, perfezionato in data 9 ottobre 2025;
- Protocollo d'intesa in materia di appalti, sottoscritto in data 12 novembre 2025, da Regione del Veneto, ANCI Veneto, ANPCI, UPI Veneto, CISL, UIL, Confindustria Veneto, ANCE Veneto, Confartigianato Imprese Veneto, CNA Veneto, Casartigiani Veneto E Confcommercio Veneto;



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

- Altra normativa generale e di settore vigente, ancorché qui non espressamente richiamata.
-

NOTE FINALI

Secondo le procedure previste dalla R.d.O. del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, il presente documento viene firmato digitalmente, per integrale accettazione, dalla ditta proponente l'offerta.



SISTEMI DI E-PROCUREMENT

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

NUMERO DI RDO: 6333034

Offerta Economica relativa a

Descrizione AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO EX ART. 59 COMMA 3 DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) PER LE SEDI CENTRALI DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO, AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II.

RdO nr. 6333034

Numero lotto 0

Amministrazione titolare del procedimento

Ente acquirente	REGIONE VENETO		
	GIUNTA REGIONALE DEL VENETO		
Ufficio	Direzione Organizzazione e Personale		
Codice fiscale	80007580279	Codice univoco ufficio	NA7G0Z
Indirizzo sede	Cannaregio, 99		
Città	Venezia		
Recapito telefonico	+390412793971		
Email	organizzazionepersonale@regione.veneto.it		
Punto ordinante	MICHELE PELLOSO		

Concorrente

Forma di partecipazione	Singolo operatore economico
Ragione sociale/Denominazione	SALANI SRL
Partita IVA	03200490278
Tipologia societaria	Società a responsabilità limitata (SRL)

Oggetto dell'Offerta

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

NUMERO DI RDO: 6333034

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Formulazione dell'Offerta Economica = Valore economico (Euro)

Nome	Valore
Valore offerto	43650

Ulteriori elementi della procedura di affidamento

Dichiarazione relativa al subappalto

L'operatore Economico dichiara di NON voler ricorrere, in caso di aggiudicazione, al subappalto per alcuna delle attività dei lotti in cui si articola la procedura

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

NUMERO DI RDO: 6333034

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

N.	Descrizione	Quantità stimata	Prezzo unitario max (€)	Prezzo offerto (€)	Importo offerto (€)
1	Scarpe di sicurezza S3 alte	120	110,00 €	90,00 €	10.800,00 €
2	Scarpe di sicurezza S3 basse	20	80,00 €	80,00 €	1.600,00 €
3	Scarponcini tipo trekking leggeri	30	120,00 €	110,00 €	3.300,00 €
4	Gilet alta visibilità	500	12,00 €	10,00 €	5.000,00 €
5	Giacca ad alta visibilità	200	20,00 €	18,00 €	3.600,00 €
6	Pantaloni da lavoro	20	35,00 €	30,00 €	600,00 €
7	Cappelli con protezione UV	50	12,00 €	11,00 €	550,00 €
8	Cappelli impermeabili con protezione UV	50	15,00 €	13,00 €	650,00 €
9	Caschi da cantiere	200	13,00 €	13,00 €	2.600,00 €
10	Stivali in PVC con puntale e lamina	100	32,00 €	29,00 €	2.900,00 €
11	Cuffie antirumore level-dependent attive	30	130,00 €	130,00 €	3.900,00 €
12	Cuffie antirumore Bluetooth attive	7	600,00 €	600,00 €	4.200,00 €
13	Cuffie antirumore passive	30	23,00 €	23,00 €	690,00 €
14	Inseri auricolari monouso	500	0,25 €	0,20 €	100,00 €
15	Pantaloni antipuntura zecca	15	72,00 €	72,00 €	1.080,00 €
16	Guanti antinfortunistici multifunzione	100	4,00 €	3,80 €	380,00 €
17	Tuta monouso	400	2,50 €	2,50 €	1.000,00 €
18	Occhiali di sicurezza	20	11,00 €	10,00 €	200,00 €
19	Mascherina filtrante FFP3	500	1,20 €	1,00 €	500,00 €
Importo totale offerto					43.650,00 €

Nell'inserimento dei prezzi unitari l'operatore economico dovrà indicare solo prezzi inferiori a quelli riportati nella Tabella 2 delle Condizioni particolari di affidamento.

Allo scopo di agevolare l'operazione le caselle dei prezzi unitari così come quella dell'importo totale saranno colorate in verde quando gli importi inseriti sono accettabili ed in rosso quando invece sono superiori alla base d'asta.

La somma dei prodotti dei prezzi unitari offerti per le unità stimate dovrà coincidere con l'importo indicato nell'“Offerta economica di Sistema”.

acquistinretepa

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

DOCUMENTO DI STIPULA

NUMERO TRATTATIVA **6333034**

Dati e documenti di stipula

Numero Trattativa	6333034
Descrizione Trattativa	L'oggetto dell'affidamento prevede la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI), che ... <i>vai al dettaglio della negoziazione su acquistinretepa.it</i>
CIG	BBE569B92A
CUP	Non presente
Finanziamento (Fonte/Fondo/Percentuale)	Non presente
Criterio di Aggiudicazione	Minor prezzo
Amministrazione Contraente	
Nome Ente	GIUNTA REGIONALE DEL VENETO

acquistinretepa

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

DOCUMENTO DI STIPULA

NUMERO TRATTATIVA **6333034**

Codice Fiscale Ente	80007580279
Nome ufficio	Direzione Organizzazione e Personale
Telefono	+390412793123
Condice univoco ufficio	NA7G0Z
Punto Ordinante	MICHELE PELLOSO, CF:PLLMHL63R23L736J
Firmatario del contratto di stipula	MICHELE PELLOSO, CF: PLLMHL63R23L736J

Concorrente Contraente

Ragione o Denominazione Sociale	SALANI SRL
Codice Operatore Economico	03200490278
Codice Fiscale Operatore Economico	03200490278
Sede Legale	VIA BOTTENIGO, 147Q
Telefono	0415352253
Posta Elettronica Certificata	AMMINISTRAZIONE@PEC.SALANISRL.IT
Tipologia impresa	Società a responsabilità limitata (SRL)

Dati dell'offerta accettata

Identificativo univoco dell'offerta	3326447
Offerta presentata il	29/05/2026

Contenuto economico dell'offerta

Nome	Valore
Valore offerto	43650

Ulteriori elementi sull'offerta

Dichiarazione relativa al subappalto

L'operatore Economico dichiara di NON voler ricorrere, in caso di aggiudicazione, al subappalto per alcuna delle attività dei lotti in cui si articola la procedura

Informazioni di consegna e fatturazione

Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi 29/06/2026

Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

Disciplina del contratto

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 54 delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (di seguito per brevità "REGOLE") e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Trattativa Diretta prevista dall'articolo 44 delle REGOLE, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 delle REGOLE il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

acquistinretepa

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

DOCUMENTO DI STIPULA

NUMERO TRATTATIVA **6333034**

- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE



Oggetto AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO EX ART. 59, CO. 3 DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) PER LE SEDI CENTRALI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE DEL VENETO, AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II. (CIG BBE569B92A). MERO RITIRO DEL DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE N. 303 DEL 25/6/2026, SPROVVISTO DI EFFICACIA ESECUTIVA

SPESA

Capitolo: 100484 SPESE PER LA GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - SEDI CENTRALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (D.LGS. 09/04/2008, N.81) **P. Sanità**
NO

Articolo: 002 ALTRI BENI DI CONSUMO

Piano dei Conti: U.1.03.01.02.003 EQUIPAGGIAMENTO

Prenotazione	2026	2027	2028	Esercizi successivi	Tipo scrittura	Fonte finanziamento	Natura	Soggetto a CUP
P 2026 00006554 000	0,00	0,00	0,00	0,00	I. - Impegno	NO FIN. FPV	COMM.	NO
P 2027 00001292 000	0,00	0,00	0,00	0,00	I. - Impegno	NO FIN. FPV	COMM.	NO
P 2028 00000483 000	0,00	0,00	0,00	0,00	I. - Impegno	NO FIN. FPV	COMM.	NO
P 2029 00000251 000	0,00	0,00	0,00	8.875,50	I. - Impegno	NO FIN. FPV	COMM.	NO
Totale:	0,00	0,00	0,00	8.875,50				

MODIFICHE SPESA

Capitolo: 100484 SPESE PER LA GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - SEDI CENTRALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (D.LGS. 09/04/2008, N.81) **P. Sanità**
NO

Articolo: 002 ALTRI BENI DI CONSUMO

Piano dei Conti: U.1.03.01.02.003 EQUIPAGGIAMENTO

Impegno	Tipo Modifica Impegno	Anno Modifica	Importo Modifica	Anagrafica
P 2026 00005886 000 002 Minor Spesa		2026	-3.919,26	00000005 BENEFICIARI DIVERSI
P 2027 00001216 000 002 Minor Spesa		2026	-4.930,62	00000005 BENEFICIARI DIVERSI
P 2028 00000444 000 002 Minor Spesa		2026	-4.930,62	00000005 BENEFICIARI DIVERSI
Totale			-13.780,50	

Il Direttore



In merito al

**DECRETO N. 347 / 2026
DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
(6800130000)**

OGGETTO : AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO EX ART. 59, CO. 3 DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) PER LE SEDI CENTRALI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE DEL VENETO, AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II. (CIG BBE569B92A). MERO RITIRO DEL DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE N. 303 DEL 25/6/2026, SPROVVISTO DI EFFICACIA ESECUTIVA

LA DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

Ha provveduto alla registrazione nel sistema informativo delle scritture contabili disposte con il presente Atto.

Si riporta in calce il riepilogo delle registrazioni contabili.

Venezia, _____

IL DIRETTORE
U.O. Ragioneria
Maria Chiara Bagatin



SPESA

Capitolo: 100484 SPESE PER LA GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - SEDI CENTRALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (D.LGS. 09/04/2008, N.81) **P. Sanità**
NO

Articolo: 002 ALTRI BENI DI CONSUMO

Piano dei Conti: U.1.03.01.02.003 EQUIPAGGIAMENTO

Prenotazione	2026	2027	2028	Esercizi successivi	Tipo scrittura	Fonte finanziamento	Natura	Soggetto a CUP
P 2026 00006554 000	0,00	0,00	0,00	0,00	I. - Impegno	NO FIN. FPV	COMM.	NO
P 2027 00001292 000	0,00	0,00	0,00	0,00	I. - Impegno	NO FIN. FPV	COMM.	NO
P 2028 00000483 000	0,00	0,00	0,00	0,00	I. - Impegno	NO FIN. FPV	COMM.	NO
P 2029 00000251 000	0,00	0,00	0,00	8.875,50	I. - Impegno	NO FIN. FPV	COMM.	NO
Totale:	0,00	0,00	0,00	8.875,50				

MODIFICHE SPESA

Capitolo: 100484 SPESE PER LA GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - SEDI CENTRALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (D.LGS. 09/04/2008, N.81) **P. Sanità**
NO

Articolo: 002 ALTRI BENI DI CONSUMO

Piano dei Conti: U.1.03.01.02.003 EQUIPAGGIAMENTO

Impegno	Tipo Modifica Impegno	Anno Modifica	Importo Modifica	Anagrafica
P 2026 00005886 000 002	Minor Spesa	2026	-3.919,26	00000005 BENEFICIARI DIVERSI
P 2027 00001216 000 002	Minor Spesa	2026	-4.930,62	00000005 BENEFICIARI DIVERSI
P 2028 00000444 000 002	Minor Spesa	2026	-4.930,62	00000005 BENEFICIARI DIVERSI
Totale			-13.780,50	